



COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Procedura aperta per l'aggiudicazione di una concessione avente per oggetto:

**LA PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 4 IMPIANTI
FOTOVOLTAICI DA REALIZZARE SU TETTI DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI CARBONIA**

Schema di Contratto

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA REALIZZARE SU TETTI DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARBONIA

L'anno duemilanove addì ____ del mese di ____ in Carbonia, nei locali della Segreteria del Palazzo Comunale sito in Piazza Roma, avanti a me _____, Segretario Generale del Comune di Carbonia, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti espressamente e col mio consenso rinunciato, sono comparsi i sigg.:

_____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente del Servizio _____ del Comune di Carbonia, codice fiscale 81001610922, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

_____, nato a _____ il _____, residente in _____, nella qualità di _____ della Società _____, con sede legale in _____, via _____, N. _____, C.F. e P.IVA n. _____;

Componenti della cui identità personale io segretario sono certo;

Premesse

Premesso

- che la Regione Autonoma della Sardegna, in senso all'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale della Difesa dell'ambiente - Servizio della Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti, ha pubblicato un bando per il co-finanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie, in conformità al disposto di cui all'Art. 15, Comma 7, L.R. 29.5.2007, n. 2;
- che il suddetto bando, destinato agli Enti Pubblici, prevede la concessione e l'erogazione del contributo pubblico per l'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione, in attuazione del programma regionale rivolto agli enti pubblici previsto dall'art. 15, comma 7, della L.R. 23 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2007)
- che con nota protocollo n. 21.989 del 14.07.2008 la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale della Difesa dell'ambiente - Servizio della Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti ha comunicato l'attribuzione al Comune di Carbonia dei fondi per il co-finanziamento degli impianti solari e l'inizio di decorrenza dei termini per l'avvio del procedimento
- che con i seguenti atti sono stati approvati i progetti preliminari ammessi al co-finanziamento da parte della Regione Sardegna:

Scuola	estremi DGM approvazione preliminare	Potenza impianto	um	Totale investimento	Quota finanziata RAS	Quota residua Comune
Elementare via Mazzini	N. 234 del 09/10/2007	19,98	kWp	€ 165.650,00	€ 24.976,00	€ 140.674,00
Elementare via Liguria	N. 233 del 09/10/2007	15,73	kWp	€ 131.600,00	€ 19.870,00	€ 111.73000
Media via Balilla	N. 230 del 09/10/2007	19,98	kWp	€ 165.650,00	€ 24.976,00	€ 140.674,00
Media via Della Vittoria	N. 232 del 09/10/2007	12,48	kWp	€ 108.800,00	€ 15.976,00	€ 92824,00
		68,17	kWp	€ 571.700,00	€ 85.798,00	€ 485.902,00

- che i lavori sono finanziati nella misura del 20% della spesa ammissibile con fondi RAS, spesa prevista nei seguenti capitoli e con le seguenti quote:

Scuola	capitolo di bilancio di allocazione della quota di co-finanziamento RAS	Quota finanziata RAS
Elementare via Mazzini	cap. 1556,32 bilancio 2008	€ 24.976,00
Elementare via Liguria	cap. 1556,30 bilancio 2008	€ 19.870,00
Media via Balilla	cap. 1576,28 bilancio 2008	€ 24.976,00
Media via Della Vittoria	cap. 1576,26 bilancio 2008	€ 15.976,00
		€ 85.798,00

- che con Determinazione del Dirigente del II Servizio n. ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento della Concessione per la progettazione, fornitura, installazione e gestione di n. 4 impianti fotovoltaici da realizzare su tetti di edifici scolastici di proprietà del Comune di Carbonia;
- che con Determinazione del Dirigente del II Servizio n. 23/2 del 02/02/2009 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il capitolato speciale d'appalto e lo schema di convenzione per la progettazione, fornitura, installazione e gestione di n. 4 impianti fotovoltaici da realizzare su tetti di edifici scolastici di proprietà del Comune di Carbonia
- che con la suddetta determinazione si dava atto che l'importo complessivo del finanziamento, incluse le somme a disposizione, ammonta a complessivi € 571.700,00, di cui € 495.245,08 netti per la progettazione, fornitura, installazione e gestione degli impianti fotovoltaici (inclusi gli oneri di sicurezza), € 49.524,51 per Iva e oneri relativi all'oggetto della concessione ed € 26.930,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione (spese tecniche escluse dall'appalto di concessione e varie)

Scuola	Potenza impianto	Importo progettazione ed esecuzione lavori (Iva esclusa)	di cui oneri per la sicurezza	Iva e oneri	Somme a disposizione dell'Ente
Elementare via Mazzini	19,98 kWp	€ 143.577,09	€ 2.800,00	€ 14.357,71	€ 7.715,20
Elementare via Liguria	15,73 kWp	€ 113.821,76	€ 2.500,00	€ 11.382,18	€ 6.396,06
Media via Balilla	19,98 kWp	€ 143.577,09	€ 2.800,00	€ 14.357,71	€ 7.715,20
Media via Della Vittoria	12,48 kWp	€ 94.269,14	€ 2.000,00	€ 9.426,91	€ 5.103,94
Totale		€ 495.245,08	€ 10.100,00	€ 49.524,51	€ 26.930,41

- che le opere saranno finanziate dal concessionario mediante ricorso a risorse proprie o mediante proventi da conto energia per € 485.902,00 e per € 58.867,59 mediante contributo dell'Amministrazione, a valere sui fondi RAS di co-finanziamento

Scuola	Potenza impianto	Contributo diretto del concessionario (inclusi Iva su lavori e spese tecniche)	Contributo Comune comprensivo di ogni onere (Iva su lavori e spese tecniche)
Elementare via Mazzini	19,98 kWp	€ 140.674,00	€ 17.260,80
Elementare via Liguria	15,73 kWp	€ 111.730,00	€ 13.473,94
Media via Balilla	19,98 kWp	€ 140.674,00	€ 17.260,80
Media via Della Vittoria	12,48 kWp	€ 92.824,00	€ 10.872,06
Totali		€ 485.902,00	€ 58.867,59

- che i predetti progetti preliminari si compongono dei seguenti elaborati grafici:
 - Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica presso la scuola elementare di via Mazzini da connettere alla rete di distribuzione.**
 - relazione illustrativa del progetto, costituita da n. 3 cartelle in formato A4;
 - schede tecniche dei moduli fotovoltaici e/o termici utilizzati;
 - elaborato grafico in formato A2, contenente le rappresentazioni in scala per l'illustrazione del progetto proposto;
 - stampe delle schermate "Dati", "Calcolo energia" e "Riepilogo" del foglio di calcolo elettronico allegato al bando di finanziamento RAS (Allegato D)
 - Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica presso la scuola elementare di via Liguria da connettere alla rete di distribuzione.**
 - relazione illustrativa del progetto, costituita da n. 3 cartelle in formato A4;

- b. *schede tecniche dei moduli fotovoltaici e/o termici utilizzati;*
- c. *elaborato grafico in formato A2, contenente le rappresentazioni in scala per l'illustrazione del progetto proposto;*
- d. *stampe delle schermate "Dati", "Calcolo energia" e "Riepilogo" del foglio di calcolo elettronico allegato al bando di finanziamento RAS (Allegato D)*

3. Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica presso la scuola media di via Balilla da connettere alla rete di distribuzione.

- a. *relazione illustrativa del progetto, costituita da n. 3 cartelle in formato A4;*
- b. *schede tecniche dei moduli fotovoltaici e/o termici utilizzati;*
- c. *elaborato grafico in formato A2, contenente le rappresentazioni in scala per l'illustrazione del progetto proposto;*
- d. *stampe delle schermate "Dati", "Calcolo energia" e "Riepilogo" del foglio di calcolo elettronico allegato al bando di finanziamento RAS (Allegato D)*

4. Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica presso la scuola media di via Della Vittoria da connettere alla rete di distribuzione.

- a. *relazione illustrativa del progetto, costituita da n. 3 cartelle in formato A4;*
- b. *schede tecniche dei moduli fotovoltaici e/o termici utilizzati;*
- c. *elaborato grafico in formato A2, contenente le rappresentazioni in scala per l'illustrazione del progetto proposto;*
- d. *stampe delle schermate "Dati", "Calcolo energia" e "Riepilogo" del foglio di calcolo elettronico allegato al bando di finanziamento RAS (Allegato D)*

- nonché

- 5. il capitolato speciale d'appalto,
- 6. il presente schema di contratto,
- 7. il disciplinare di gara
- 8. i dati relativi ai consumi energetici negli edifici scolastici per le annualità 2006-2007

9. che la realizzazione dell'opera è finanziata per €58.867,59 con il contributo RAS, di cui alla premessa e la restante copertura dell'investimento è a carico della Concessionaria;

- che la gestione dell'opera, compreso manutenzioni ordinarie e straordinarie, è a totale ed esclusivo carico della Concessionaria;

- che con Determinazione n. _____ adottata dal Responsabile del Servizio _____ in data _____ è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore della Concessionaria _____ con sede in _____ alla Via _____ n. _____ - Partita I.V.A. n. _____ a seguito della gara come da verbale del _____ relativo ad un importo netto dei lavori di € _____;

- che è stata acquisita la certificazione della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____ rilasciata in data _____ Prot. n. _____ corredata del nulla osta ai sensi dell'Art. n. 10 della Legge 31/05/1965 e successive modifiche;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso di esito di gara.

- che il Responsabile unico del Procedimento (RuP), _____ in data _____, prot. n. _____, ha sottoscritto l'attestazione di cui all'Art. 71, comma 1, del Regolamento;

- che il RuP, _____ ed il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, Sig. _____, in data _____, hanno sottoscritto il verbale prot. _____ di cui all'Art. 71, comma 3, del Regolamento.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Definizioni

Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- **Bando di gara** è il bando di gara, approvato dal Comune di Carbonia con Determinazione del Dirigente del Servizio N. ____ del ____/____/_____, per l'affidamento di una concessione avente per oggetto: "LA PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 4 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA REALIZZARE SU TETTI DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARBONIA";
- **contratto** è il presente contratto;
- **D.Lgs. n. 163/06** è il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- **L.R. n. 5/2007** è la Legge Regionale 7 agosto 2007, n.5 e s.m.i.;
- **Regolamento o D.P.R. n. 554/99** è il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m.i.;
- **Concessionario/a** è la società _____, affidataria della concessione di lavori di cui all'art. 1;
- **Manutenzione ordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;
- **Manutenzione straordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche;
- **Offerta** è l'offerta sulla base della quale alla società _____ è risultata affidataria della concessione;

Normativa di riferimento

- Regio Decreto 23 Maggio 1924 n° 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008;
- Legge 9 Gennaio 1991 n° 10 (norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DPR 554/1999 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
- D.M. 19 Aprile 2000 n° 145 (Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 Luglio 2005, recante "criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" adottato in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387;
- Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto", relativamente agli articoli non dichiarati illegittimi dalla Sentenza della Corte Costituzionale 17/12/2008, n. 411/2008;
- Deliberazione dell'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas 14 settembre 2005, n 188/05, emanata in attuazione dell'art. 9 del decreto 28 luglio 2005 e successive modifiche;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, DM 06/02/2006, recante modifiche ed integrazioni al DM 28 Luglio 2005;
- Delibera N° 28/06 dell'Autorità per l'energia (AEEG);

- D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili”;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 46/E Articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 – Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici;
- DM 19/02/2007 - Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- Delibera AEEG 90/07 Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici;
- Delibera AEEG 161/08 Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 aprile 2007, n. 90/07, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;
- Dlgs 311/06 Rendimento energetico in edilizia;
- Dlgs 192/05 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Delibera AEEG 88/07 Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione;
- Delibera AEEG 150/08 Ulteriori disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione e in materia di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa da impianti di produzione Cip n. 6/92;
- Delibera AEEG 89/07 Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale a 1 kV;
- Delibera AEEG 281/05 Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- Delibera AEEG 250/04 Direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. per l'adozione del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 maggio 2004;
- Delibera AEEG 136/04 Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica.
- Delibera AEEG 33/08 Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore a 1 kV;
- Deliberazione ARG/eltelt74/0874/08 – La nuova disciplina dello scambio sul posto.

Per quanto non riportato nell'elenco precedente, ci si riferisce alle norme ed alle leggi che regolano la materia di cui al presente Bando di Gara.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Comune di Carbonia si propone di realizzare sugli edifici scolastici di sua proprietà: Scuola elementare di via Mazzini, Scuola elementare di via Liguria, Scuola media di via Balilla, Scuola media di via Della Vittoria, complessivi n. 4 impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica da immettere nella rete elettrica nazionale secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 Febbraio 2007 (il cosiddetto Decreto Bersani – “*Conto Energia*”; d'ora in avanti denominato “il Decreto” e delle relative delibere attuative emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Il decreto individua il soggetto attuatore nel gestore dei servizi elettrici, di seguito GSE, che è l'autorità preposta all'erogazione degli incentivi previsti dallo stesso Decreto.

A tal fine, si intende individuare un soggetto (il concessionario o, laddove fossero indicati più soggetti, i Concessionari) che implementi impianti fotovoltaici in grado di generare – in una modalità ecocompatibile e rinnovabile – l’energia consumata in ragione d’anno dalle strutture individuate dall’Amministrazione Comunale. Per impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) si intende un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante conversione diretta dalla radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata, eventuali strutture di sostegno in carpenteria metallica e da altri componenti elettrici minori.

Il bando di gara prevede la progettazione, fornitura, installazione, collaudo, messa in esercizio e gestione (comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria) di impianti che per modalità di posa sono considerati “parzialmente integrati” secondo le tipologie elencate nell’allegato 2 del Decreto, ma considerate con “integrazione architettonica” in considerazione della tipologia del soggetto proprietario dell’impianto (Ente Pubblico).

L’energia prodotta attraverso l’installazione di moduli fotovoltaici, sarà generata dagli impianti aventi la potenza di picco indicata nel seguito:

- Scuola elementare di via Mazzini – potenza prevista _____, _____ (come da offerta) kWp;
- Scuola elementare di via Liguria – potenza prevista _____, _____ (come da offerta) kWp;
- Scuola media di via Balilla – potenza prevista _____, _____ (come da offerta) kWp;
- Scuola media di via Della Vittoria – potenza prevista _____, _____ (come da offerta) kWp;

Tutti i costi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, inerenti gli impianti fotovoltaici da installare saranno a cura dell’impresa o delle imprese proponenti, senza alcun onere finanziario a carico della Stazione Appaltante. **La Società Aggiudicataria dovrà farsi carico di una quota parte degli oneri della fornitura dell’energia elettrica delle scuole interessate dagli interventi in misura pari almeno al 30% (trenta percento), per tutta la durata ventennale (20 anni) della concessione,** attraverso il versamento alla Stazione Appaltante della quota di spettanza con cadenza semestrale. La Stazione Appaltante da parte sua, metterà a disposizione le aree sulle quali verranno realizzati gli impianti fotovoltaici, individuate attraverso apposito progetto preliminare, tramite una concessione che assegni al Concessionario o agli eventuali Concessionari il diritto di gestione degli impianti fotovoltaici per 20 anni (venti) consecutivi.

L’Amministrazione Comunale mantiene la proprietà delle superfici e degli impianti per tutto il periodo della concessione ed anche al termine della stessa dopo 20 anni.

In considerazione della Concessione, la Stazione Appaltante manterrà la proprietà dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici ma trasferirà al Concessionario, o ad altro soggetto cessionario da questo indicato, per tutta la durata della concessione, i benefici relativi alle tariffe incentivanti previste dal decreto, che il GSE sarà tenuto a corrispondere alla Società Aggiudicataria in qualità di “soggetto responsabile” dell’impianto fotovoltaico. Pertanto la modalità contrattuale a cui il Concessionario dovrà fare riferimento nell’espletamento delle pratiche per il riconoscimento della tariffa incentivante sarà quella del “servizio di scambio sul posto” per l’energia elettrica prodotta, prevista dal Decreto per impianti con potenza compresa tra 1 kWp e 20 kWp. Il Concessionario dovrà altresì curare, a proprie spese, la gestione di tutte le pratiche necessarie al fine dell’ammissione alle tariffe incentivanti corrisposte dal GSE.

Sarà inoltre cura del Concessionario individuare in regime di mercato libero e proporre all’Amministrazione, operatori che garantiscano prezzi dell’energia vantaggiosi per la Stazione Appaltante.

Art. 2 - Durata della Concessione

Il periodo della concessione degli impianti sarà pari ad anni **20 (diconsi anni venti)**. **La Società Aggiudicataria dovrà farsi carico di una quota parte degli oneri della fornitura dell’energia elettrica delle scuole interessate dagli interventi in misura pari almeno al 30% (trenta percento), per tutta la durata ventennale (20 anni) della concessione,** attraverso il versamento alla Stazione Appaltante della quota di spettanza con cadenza semestrale. La potenza di picco di ogni impianto fotovoltaico da realizzare è stata prevista nel progetto preliminare, ma potrà essere modificata per difetto al

massimo del 10%, in seguito all'analisi dei consumi energetici, relativi alle annualità 2006/2007, degli stabili comunali interessati dalle opere, considerati e valutati anche eventuali incrementi. Per ogni singolo intervento potranno essere realizzati impianti superiori a quelli precedentemente indicati, anche oltre i 20kWp, che saranno valutati nelle proposte aggiuntive e non comporteranno alcun onere per la Stazione appaltante. Si allegano al presente bando i consumi energetici degli stabili comunali relativi alle annualità 2006/2007 ed i progetti preliminari presentati per il cofinanziamento regionale, previsto all'ART. 15, COMMA 7, L.R. 29.5.2007, N. 2.

Art. 3 - Documenti che fanno parte del Contratto

I seguenti elaborati, redatti a cura e spesa della Concessionaria dopo la sottoscrizione del presente atto, previa approvazione da parte dagli organi competenti, faranno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Il Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n. 145/2000);
- Il Capitolato Speciale d'Appalto;
- Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- L'elenco dei prezzi unitari;
- I piani di sicurezza previsti dall'Art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- Il cronoprogramma delle fasi attuative e dei lavori;

unitamente ai seguenti documenti:

- L'offerta economica;
- Il computo metrico estimativo;
- Il Piano Economico-Finanziario (Business Plan);

Art. 4 – Responsabile Unico del Procedimento

Il Concedente, secondo quanto previsto dall' art. 8, comma r) del Regolamento, svolgerà, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Il Responsabile del Procedimento (RUP), nominato dal Concedente, avrà ampi compiti di controllo e verifica sulla realizzazione dei lavori, da svolgersi sotto la sua alta vigilanza, anche con l'eventuale aiuto di assistenti o uffici all'uopo creati.

Il RUP, in base al disposto dell'art. 86 del D.P.R. 554/99 commi c) ed h), avrà ampi poteri per la vigilanza sui lavori e la possibilità di stabilire le penali per le inadempienze del Concessionario, nonché indicare le ipotesi di decadenza della Concessione e la procedura della relativa dichiarazione.

Il RUP ed i suoi collaboratori avranno facoltà di visitare il cantiere, assistere ai lavori ed eserciteranno tutte le attività ed i controlli consentiti dalla legge in modo da evitare attese o sospensioni nei lavori, salvo che si verifichino palesi inadempienze da parte del Concessionario.

La sorveglianza dei lavori da parte del personale dell'Amministrazione non esonerano in alcun modo il Concessionario e le imprese esecutrici dalla responsabilità in ordine all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e circa la scrupolosa osservanza delle buone regole costruttive e la qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze dovessero passare inosservate al momento della esecuzione.

Per una funzionalità del controllo la Società Concessionaria è obbligata a fornire al RUP tutta la collaborazione necessaria al fine di consentire l'accertamento dell'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, nei suoi allegati, nonché delle norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il RUP potrà essere coadiuvato nelle attività di controllo e vigilanza da altri organi quali Polizia Municipale, Servizi ed Unità operative dei comuni partecipanti, altri Settori, etc..

Art. 4 bis – Direttore dell'esecuzione del contratto (art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006)

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato dal Concedente, è _____, a cui competerà, per tutto il periodo di affidamento della concessione, il controllo e la vigilanza sui lavori e sui servizi con la più ampia facoltà e con i modi ritenuti più idonei.

In particolare, tra le altre funzioni, Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le prestazioni siano conformi alle prescrizioni del contratto; verifica, in termini di quantità e qualità, la prestazione effettivamente svolta prima del pagamento; effettua verifiche di conformità.

Il responsabile del procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto coordinano la loro azione finalizzata al controllo e alla vigilanza nella fase di esecuzione fornendo anche elementi per l'applicazione delle penali, per la risoluzione del contratto, per la risoluzione delle controversie e per la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza.

Attività di progettazione e costruzione degli impianti fotovoltaici

Art. 5 - Progettazione esecutiva degli impianti

Consensi e pianificazione

Il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni o Enti entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le concessioni, i nulla osta e tutti i documenti necessari per la corretta esecuzione dell'opera, la connessione alla rete di distribuzione elettrica, la sua messa in esercizio e l'ottenimento delle tariffe incentivanti del Conto Energia.

Per l'ottenimento dei provvedimenti citati, il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici competenti e di aver adempiuto gli oneri, adempimenti e condizioni di volta in volta previste per l'ottenimento e la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti.

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Fermo quanto disposto dall'articolo 76 del D.Lgs. n. 163/06, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dallo stesso D.Lgs. n. 163/06 e dal Regolamento di attuazione.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta, se non è autorizzata dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 4 bis e preventivamente approvata dal Concedente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo.

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comporteranno la rimessa in pristino, a carico del Concessionario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Concedente non può richiedere alcuna variazione al contratto stipulato, se non nei casi di seguito previsti.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06, il Concedente può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Concedente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo netto contrattuale dei lavori previsti nel progetto preliminare. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento del Concedente.

Nei casi previsti al comma 5, lettere a), b) e c), il Concedente può chiedere al Concessionario una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal presente contratto di cui al punto 2) delle premesse.

Il Concessionario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, alle stesse condizioni previste dal presente contratto.

In ogni caso il Concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Concedente e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a

condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Concessionario maggiori oneri.

Progetto esecutivo

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ordine di avvio della progettazione emesso dal Responsabile Unico di Procedimento, salvo il minor tempo offerto, il Concessionario dovrà elaborare e trasmettere al Concedente il Progetto Esecutivo, redatto a propria cura e spese in osservanza del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 554/99 e s.m.i.. Nei 7 (sette) giorni successivi, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti.

Il Concessionario dovrà acquisire gli eventuali pareri, autorizzazioni, nullaosta e consensi comunque denominati non acquisiti in precedenza; il Concessionario sarà quindi tenuto ad apportare al cronoprogramma ed al progetto esecutivo le conseguenti modifiche e/o variazioni che si siano rese necessarie.

La penale per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo è pari all'0,5 ‰ (zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale dei lavori previsti nell'aggiudicazione della gara. In caso di ritardo, superiore a giorni 60, il Concedente si riserva comunque l'insindacabile possibilità della rescissione in danno del contratto.

Il progettista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza valida per l'intera durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà essere consegnata all'Ente Concedente a far data dall'approvazione del progetto esecutivo.

Art. 6 - Direttore Lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti progettuali e contrattuali.

La nomina della Direzione Lavori sarà competenza della Stazione Appaltante.

A tal proposito la Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, dovrà provvedere ad affidare l'incarico della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in esecuzione a professionisti abilitati e comunicarne i nominativi al Concedente.

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di redigere i documenti della contabilità secondo le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici.

Il Direttore dei Lavori ha l'onere di redigere e custodire tutti i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni come da art.156 del DPR 554/99.

Per quanto non espressamente riportato si rinvia alla vigente normativa in materia di LLPP.

Art. 7 - Realizzazione degli impianti fotovoltaici

- a) Per la progettazione esecutiva: 30 giorni naturali, successivi e consecutivi salvo il minor tempo offerto, decorrenti dalla data dell'ordine di avvio della progettazione emesso dal Responsabile Unico di Procedimento;
 - Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in 60 giorni naturali, successivi e consecutivi a partire dall'approvazione del progetto esecutivo, salvo il minor tempo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e comunque entro e non oltre il giorno 21/09/2009.

Art. 8 – Dichiarazioni della Concessionaria

Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145, la Concessionaria contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza della normativa vigente, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che hanno, tra l'altro, determinato l'offerta.

Il Concessionario dichiara di aver preso effettiva visione della clausola contenuta nel citato art. 29 del presente contratto che prevede la risoluzione del contratto per carenze del progetto esecutivo.

La Concessionaria, con l'assunzione del presente Contratto, dichiara inoltre di aver preso visione e conoscenza delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nulla osta rilasciate da parte di Enti terzi, per quanto

di competenza, sul progetto definitivo.

Nella formulazione dell'offerta il Concessionario dichiara di aver preso atto di dover recepire nelle successive fasi di progettazione tutte le prescrizioni che interverranno successivamente all'offerta stessa per effetto del rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, autorizzazioni da parte di Enti terzi, per quanto di competenza, che comportino modifiche e/o integrazioni del Progetto Definitivo.

Al riguardo, ogni eventuale maggior onere in dipendenza di errate valutazioni fatte sul progetto definitivo in sede di offerta da parte del Concessionario non potrà far aumentare l'importo complessivo del quadro economico posto a base dell'offerta.

Art. 9 – Obblighi ed oneri della Concessionaria.

Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero dei LL.PP. n. 1225/U.L. del 26 agosto 1985 e delle norme di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e L.R. 5/2007:

- (a) nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente contratto, la Concessionaria s'impegna e si obbliga ad applicare o far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti;
- (b) la Concessionaria è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. La Concessionaria e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. La Concessionaria e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. A tal fine troverà applicazione l'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e, pertanto, la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici andrà effettuata con cadenza quadrimestrale. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;
- (c) La Concessionaria è tenuta a rispettare le disposizioni contenute nell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006. In caso di inosservanza saranno sospesi i lavori, fino al relativo adempimento, accertato dalla Direzione Lavori e da essa attestato alla stazione appaltante, che non saranno considerati ai fini del conteggi del tempo utile per completare i lavori;
- (d) La Concessionaria dovrà fornire, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, l'indirizzo e la posizione contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. La Concessionaria dovrà fornire al Committente copia dei Mod. F24 o, in alternativa, un certificato attestante la correttezza contributiva rilasciato dall'INPS per il proprio personale.

Inoltre la Concessionaria, durante l'esecuzione delle opere, si impegna a:

- assicurare l'utilizzo per i propri dipendenti dei dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori;
- a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo quanto previsto dalle specifiche norme;
- dare immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti;
- rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- segnalare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo della persona incaricata della direzione tecnica di cantiere e del suo eventuale sostituto;
- eseguire tutti gli ordini di servizio ed osservare tutte le direttive che verranno emanate dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza. La Concessionaria riconosce per ogni effetto e conseguenza la piena efficacia di detti ordini e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

Il gestore, durante il periodo di gestione del servizio, si impegna a:

- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire la stessa in qualsiasi momento per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel contratto;
- all'obbligo di comunicare al Concedente ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento del servizio;
- all'obbligo di sollevare il Concedente da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse sostenere saranno rimborsate in ogni caso.

Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, al di fuori delle aree indicate negli elaborati di progetto definitivo, da espropriare, da asservire o in occupazione temporanea, saranno a totale carico del Concessionario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.

La Concessionaria, alla fine dei lavori, dovrà aggiornare gli elaborati del progetto esecutivo in modo da consentire la perfetta corrispondenza tra le opere progettate e quelle poste in opera.

Art. 10 – Rappresentanza Concessionaria

Per tutta la durata del contratto il gestore è tenuto ad assumere un domicilio, valido a tutti gli effetti giuridici e amministrativi, presso il Municipio del Comune di Carbonia in piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia (CI).

Art. 11 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 58 L.R. 5/2007 il subappalto è ammesso nei termini ed alle condizioni indicate in sede di gara.

Art. 12 – Personale in servizio e suo trattamento

La Concessionaria è obbligata:

- ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di cui trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e regolamenti, nonché da contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi e a rispettare le norme e le procedure previste dalla Legge 55/90 e succ. mod. Deve provvedere, inoltre, ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali, fornendo, tramite certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di avere adempiuto a tali obblighi.

Il gestore deve far pervenire al Comune ed aggiornare in caso di variazioni, un elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche e posizioni previdenziali e contributive;

- all'assunzione di capace e fisicamente idonea manodopera al fine del corretto ed efficace espletamento del servizio;

- alle spese di vestiario per il personale; il personale deve indossare una divisa fornita a cure e spese dell'impresa, di modello approvato preventivamente dal Comune, da indossare sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di servizio. Il personale durante l'espletamento del servizio nell'ambito comunale, deve sempre tenere in modo visibile sull'uniforme una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavori alle dipendenze dell'impresa. In relazione alle condizioni meteorologiche la concessionaria deve provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche, sia a garantire il regolare espletamento del servizio;

- a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche e a verificarne il corretto utilizzo;

- ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. La Concessionaria deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopracitate anche da parte delle eventuali imprese subappaltatrici.

Il personale deve essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione degli stessi.

Il personale deve mantenere in servizio un contegno corretto.

Il coordinamento del personale deve essere garantito da un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione. Il responsabile è diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne la gestione dei servizi. Il responsabile deve attenersi a tutte le indicazioni del Comune, attivando immediatamente gli addetti ai servizi interessati.

L'addetto al coordinamento, o il suo sostituto, di cui ai commi 5° e 6° deve garantire l'immediata reperibilità mediante l'utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura è a carico della concessionaria, come ad esempio un telefono cellulare.

L'abbigliamento del personale e le attrezzature utilizzate dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Sono a carico della concessionaria ogni responsabilità e ogni onere conseguente al rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nell'esecuzione dei servizi si rimanda a quanto esposto nel D.Lgs. 81/2008 e nelle altre normative di settore.

La concessionaria è tenuta a garantire l'osservanza delle norme previste nel presente articolo anche da parte dell'impresa di cui la stessa dovesse avvalersi.

Art. 13 - Obblighi del Concedente

Il Concedente si impegna a rilasciare gli atti e i documenti necessari all'esecuzione delle opere con puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza.

Particolare attenzione sarà dedicata alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori.

Art. 14 - Programma Lavori

Il Concessionario, in quanto incaricato di pubblico servizio e sostituto dell'Amministrazione concedente in ordine al servizio stesso, dovrà acquisire, a proprie cure e spese, tutti i permessi, i nulla-osta, le autorizzazioni e simili necessari per la realizzazione degli impianti, ivi compresi quelli per l'occupazione temporanea di eventuali aree nel corso dello svolgimento dei lavori.

I lavori dovranno avere inizio entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, previa acquisizione dei permessi, nulla-osta, autorizzazioni e simili sopra indicati, del cui ottenimento il distributore dovrà dare tempestiva comunicazione scritta all'Ente concedente, e terminare entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori sopra detta.

Le date di inizio lavori e ultimazione lavori debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dalla Direzione Lavori, dal Responsabile di cantiere del Realizzatore delle Opere e dal Responsabile unico del Procedimento (RuP) dell'Ente concedente e prontamente protocollato.

La consegna dei lavori di cui all'Art. 129 del D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii. coincide con l'effettivo inizio dei lavori di cui sopra che deve essere accertato dal RuP, ai sensi dell'Art. 8, lettera t), del medesimo D.P.R..

Nel caso in cui i termini sopra indicati per l'inizio dei lavori non siano rispettati, sarà applicata al Concessionario una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto del progetto definitivo di cui alle premesse, pari ad € _____ (calcolato da offerta) per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui i termini sopra indicati per l'ultimazione dei lavori non siano rispettati, sarà applicata al Concessionario una penale pari all'uno per mille dell'importo netto del progetto definitivo di cui alle premesse, pari ad € _____ (calcolato da offerta) per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso il Realizzatore delle Opere prima dell'inizio dei lavori deve trasmettere alla direzione lavori e al RuP il proprio programma lavori derivante, eventualmente, dalla rettifica del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo ovvero confermare espressamente lo stesso. Il Concessionario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse, per il tramite del RuP, sentito il Direttore dei lavori, purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

Art. 15 - Sospensioni lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Fuori dai casi sopra previsti il Rup può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale.

I termini di consegna s'intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili al Concessionario.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dal Concessionario ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei lavori, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Concedente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo al Concessionario; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza del Realizzatore delle Opere delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 16 – Collaudo

Gli impianti e le opere oggetto del presente contratto, saranno soggette a collaudo provvisorio entro un mese dall'ultimazione lavori, e a collaudo definitivo dopo due anni di esercizio a partire dal collaudo provvisorio. Il concessionario dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale ed i mezzi necessari per eseguire tutte le attività di collaudo; in mancanza si provvederà d'ufficio con relativo addebito al Concessionario.

Il collaudo dovrà essere effettuato da tecnico abilitato nominato dalla Stazione Appaltante.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini e i documenti contrattuali ed, in particolare, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve del Realizzatore delle Opere, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva.

In particolare le verifiche riguarderanno:

- Verifica della continuità elettrica e delle connessioni tra i moduli fotovoltaici;
- Prove funzionali sul sistema di conversione statica con riferimento al manuale di uso e manutenzione;
- Misure di resistenza di isolamento di tutti i circuiti;
- Verifica di selettività di intervento delle protezioni elettriche predisposte;
- Verifica di soglia di intervento dei relè termici e dei relè differenziali;
- Verifica della corretta marcatura delle morsettiere, cassette, terminali dei cavi, ecc.;
- Verifica della corretta targhetatura delle apparecchiature interne ed esterne ai quadri elettrici, ecc;
- Verifiche funzionali dell'impianto di controllo e di supervisione;
- Messa a terra di masse e scaricatori;
- Verifica tecnico-funzionale dell'impianto, mediante la seguente procedura;
- Verifica della condizione: $P_{cc} > 0,85 P_{nom} \cdot I / ISTC$, ove:

P_{cc} è la potenza (in kW) misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 3%;

P_{nom} è la potenza nominale (in Kw) del generatore fotovoltaico;

I è l'irraggiamento (in W/m^2) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%;

$ISTC$ pari a $1000 W/m^2$, è l'irraggiamento in condizioni standard;

- Verifica della condizione: $P_{ca} > 0,9 P_{cc}$, ove:

P_{ca} è la potenza attiva (in Kw) misurata all'uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;

- Verifica della condizione: $P_{ca} > 0.75 P_{nom} \cdot I / ISTC$

Il collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico del Concessionario.

Delle visite di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dal Realizzatore delle Opere, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal concedente e da quanti altri intervenuti. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili al Realizzatore delle Opere e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, il Realizzatore delle Opere stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore. In mancanza si procederà in danno, ed i costi relativi saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Art. 17 – Garanzie assicurative

Cauzione provvisoria del 2% dell'importo a base d'asta pari ad € 9.904,90 (o pari ad € 4.952,45 nell'ipotesi in cui venga presentata una cauazione ridotta ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163 del 2006) costituita a pena di esclusione, a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs 163 del 2006 all'art. 100 del D.P.R. 554/99. La cauazione dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. 12/03/04 n. 123. In caso di costituenda A.T.I. la polizza dovrà obbligatoriamente essere intestata a tutte le Imprese che intendono associarsi, con indicazione precisa che si tratta di A.T.I. Le imprese costituite in A.T.I. per avvalersi della riduzione del 50% dell'importo della cauazione provvisoria, prevista dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163 del 2006, devono possedere tutte la certificazione di qualità. L'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del dlgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Il concessionario dovrà inoltre produrre:

- a) Cauzione Definitiva pari al 10% dell'investimento oggetto della concessione;
 - b) Polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di progettazione, come previsto dall'art. 111 comma 1 del Dlgs n. 163 del 2006, con massimale non inferiore al 20% dei lavori progettati;
 - c) Polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, così come specificata all'art.103 del D.P.R. n. 554/99, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
 - d) Il concessionario all'atto dell'avvio del servizio dovrà produrre le seguenti garanzie: idonea polizza assicurativa, del valore di euro 500.000,00 a copertura dei rischi nascenti dall'attività di distribuzione dell'energia;
 - e) Il concessionario all'atto dell'emissione del certificato di collaudo definitivo dovrà produrre le seguenti garanzie: una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, a norma del Art. 129, comma 2 del D.Lgs 163/2006. Il limite di indennizzo della polizza decennale, in virtù dell'Art. 104, Comma 1, del DPR 554/99 non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera.
- Il limite di indennizzo della polizza decennale della responsabilità civile verso terzi in virtù dell'art. 104, comma 2 del DPR 554 del 1999 non dev'essere inferiore ad € 5.000.000,00;
- f) Il concessionario dovrà altresì stipulare, all'atto dell'emissione del certificato di collaudo definitivo, una polizza all risk, necessaria per tutelare la Stazione Appaltante dai seguenti rischi:

- ✓ atti di terzi, come il furto, gli atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio;

- ✓ danni indiretti per le perdite pecuniarie derivanti dalla mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causato da un danno indennizzabile a termini della garanzia danni diretti (perdita di incentivi del GSE o eventuale impossibilità di vendere l'energia al gestore).

Art. 18 - Controversie

Qualora il Realizzatore delle Opere dovesse iscrivere riserve sui documenti contabili per importi non inferiori al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento attiverà le procedure per poter giungere ad un accordo bonario, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2000.

Art. 19 - Obblighi informativi delle parti

Nei limiti delle sue competenze, il Comune assicura al gestore ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi.

Il Concessionario assicura al concedente le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio.

Entro un anno dall'entrata in servizio degli impianti e, successivamente, con cadenza annuale, il gestore invia al titolare una relazione sullo svolgimento del servizio, con specifica evidenza della produzione di energia e degli scostamenti rispetto ai valori previsti in progetto.

Art. 20 – Responsabilità

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario avrà cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi atti ad evitare danni a persone, cose e animali, e/o necessari a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone che in genere siano addette ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo del servizio.

Il gestore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Concedente che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi, ed è, alla pari, responsabile dei sinistri e dei danni anche fortuiti, dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che potessero derivare da essi al Concedente o a terzi.

Il gestore, a copertura dei rischi del servizio per assicurare l'impianto stesso, stipula apposite polizze assicurative secondo quanto previsto all'art. 17. Tali polizze devono essere aggiornate annualmente sulla base dei dati ISTAT.

L'applicazione di eventuali sanzioni a carico del Concedente per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo quelli esecutivi di competenza della Concessionaria, danno diritto di rivalsa nei confronti della società stessa.

In tal caso il Concedente informerà dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione il gestore affinché la stessa possa intervenire, qualora abbia interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa si attualizza con il pagamento della sanzione e può essere fatto valere con la cauzione, salvo che la società, dietro richiesta del Concedente, vi provveda direttamente.

Art. 21 – Sospensione del servizio

Il servizio in concessione non può essere sospeso, abbandonato o non eseguito per nessun motivo.

In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tale servizio, il Concedente, previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti direttamente o indirettamente.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p., il Concedente segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 22 – Trasferimento della concessione e modifiche societarie

Il gestore non potrà cedere a terzi la presente concessione senza il consenso del Comune.

Art. 23 - Devoluzione degli impianti alla scadenza del contratto

Alla scadenza del periodo di concessione l'Ente concedente acquisirà la piena disponibilità di tutti gli impianti e delle dotazioni strumentali allo svolgimento del servizio.

Il concessionario uscente sarà tenuto alla gestione ordinaria degli impianti fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.

Eventuali impianti manufatti in genere realizzati senza l'autorizzazione preventiva del Concedente, non daranno diritto ad alcuna pretesa a favore del gestore a fine concessione.

La Società Concessionaria dovrà rendere al Concedente un impianto efficiente secondo la normativa vigente alla scadenza, senza che siano necessari interventi da parte del concedente medesimo. Alla scadenza del contratto, qualora risultasse da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli impianti imputabile a cattiva e insufficiente manutenzione, ordinaria e straordinaria, la Società Concessionaria dovrà versare al Comune un corrispettivo per la loro sistemazione.

In mancanza sarà facoltà del concedente escludere l'importo corrispondente alla garanzia fideiussoria di cui all'art. 17, nonché per la parte eventualmente eccedente procedere al recupero coattivo di quanto dovuto.

Sicurezza del servizio.

Art. 24 - Livelli di sicurezza

Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il gestore garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio previste nel presente contratto.

Art. 25 - Controlli di esercizio e di manutenzione degli impianti

In qualsiasi momento il Concedente ha facoltà di effettuare controlli di esercizio e sullo stato di manutenzione dell'impianto. Qualora riscontrasse la non conformità dell'impianto alle norme ne dà tempestiva comunicazione al gestore che deve provvedere tempestivamente all'adeguamento dell'impianto.

Controlli, inadempimenti e sanzioni.

Art. 26 – Controlli

Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano la concessione, il titolare può svolgere nei confronti del gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo.

In particolare, il titolare ha diritto di:

- a) chiedere ed ottenere tempestivamente dal gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio;
- b) accedere agli impianti, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati, dandone congruo preavviso al gestore.

Art. 27 - Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere

Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto. Il concedente ha la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale in caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo degli obblighi del concessionario che impediscono la buona esecuzione del contratto.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l'addebito è imputato può inviare all'altra parte le proprie osservazioni.

Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il concedente può in alternativa:

- a) intimare, per iscritto, all'altra parte di adempiere in un congruo termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, con dichiarazione che decorso detto termine il contratto si intenderà senz'altro risolto. Pertanto decorso il termine dato, senza che il contratto sia stato adempiuto questo si intenderà risolto di diritto;
- b) risolvere il contratto; in questo caso il concedente ne dà comunicazione scritta al concessionario.

È fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno subito e subendo.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente norma si rinvia agli artt. 136, 138 e 139 del D.lgs. 163/2006.

Art. 28 - Conseguenze degli inadempimenti

Oltre alle penali disciplinate nelle clausole contrattuali che precedono, al Concessionario dovranno essere applicate quelle ulteriori di seguito previste.

In caso di ritardo della realizzazione degli interventi, causa per cui la Stazione Appaltante non risultasse beneficiaria del contributo Regionale, il Concessionario dovrà utilizzare risorse proprie e ripresentare il piano di ammortamento (Business Plan); nulla sarà comunque dovuto dall'Amministrazione Comunale.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, oltre la decorrenza di 30 giorni dalla data preventivata per la fine lavori, alla Società Concessionaria sarà addebitato il pagamento di una penale pari a € 20000 per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienze a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla quale la Società Concessionaria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della stessa.

L'applicazione delle penali, previste nel presente atto, non esclude l'azione per il risarcimento del maggior danno subito dal Concedente.

Art. 29 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolve di diritto:

- a) in caso di ritardo nella realizzazione degli interventi per più di 60 giorni;
- b) gravi carenze o errori del progetto esecutivo;
- c) mancata integrazione o ricostituzione, nel caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva;
- d) nel caso in cui il Concessionario trasferisca a terzi il presente contratto in violazione a quanto previsto nei precedenti articoli;
- e) in caso di mancato pagamento delle bollette energetiche degli edifici oggetto di intervento;
- f) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La risoluzione si verifica di diritto quando il concessionario dichiara all'altra parte di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tale comunicazione deve essere fatta per iscritto con lettera AR.

La Concessionaria dovrà garantire la continuità del servizio fino alla consegna dello stesso a nuovo gestore.

È fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 30 - Recesso

Resta salva la facoltà del Concedente di recedere, per qualsivoglia motivo, dal contratto anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore della Concessionaria di quanto previsto dall'art. 158 del D.Lgs. 163/2006. Il recesso non dà diritto ad altre pretese a carico alla Stazione Appaltante.

Il recesso deve essere comunicato a quest'ultima mediante lettera raccomandata e ha effetto decorsi 30 giorni dalla sua notificazione. Il concessionario non è tenuto a comunicare le motivazioni del recesso.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente norma si rinvia all'art. 134 del D.Lgs. 163/2006

Art. 31 – Garanzie

Il Concessionario è tenuto all'atto della messa in esercizio, anche parziale, degli impianti a stipulare idonea polizza assicurativa, del valore di € 500.000,00 a copertura dei rischi nascenti dall'attività di immissione in rete di energia elettrica.

Art. 32 - Responsabilità nei confronti dei terzi

In ogni caso di inadempimento, il Concessionario tiene indenne il Concedente degli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

Art. 33 - Controversie di natura tecnica

Le controversie aventi ad oggetto questioni che necessitino di soluzioni di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d'accordo tra le parti.

In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l'esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del titolare.

L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le parti. La decisione dell'esperto è definitiva e vincolante per le parti.

Art. 34 - Clausola compromissoria

Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal gestore, uno dal Concedente ed uno dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il territorio del titolare.

Il collegio arbitrale costituito ai sensi del precedente comma giudica secondo diritto.

Art. 35 - Spese contrattuali.

Le spese tutte dipendenti, conseguenti o comunque derivanti dal presente contratto, sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario. Essendo gli importi riportati nel presente contratto soggetti ad IVA, il Concessionario richiede la registrazione dello stesso a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86. Tutte le spese del contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa e conseguenti al presente atto sono a totale carico della Società Concessionaria.

Disposizioni finali.

Art. 36 – Rinvio normativo

Per quanto non regolato dalla presente convenzione si rinvia alle vigenti norme in materia, ed in particolare, per quanto concerne la costruzione degli impianti fotovoltaici, alla vigente normativa in materia di LL.PP.

Art. 37 – Rinvio dinamico

Le norme del presente contratto si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali o regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente contratto, si applica la norma di carattere nazionale o regionale.

Art. 38 – Domicilio

Per gli effetti del presente contratto il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso apposito ufficio sito nel Comune di Carbonia.

COMUNE DI CARBONIA	1
Premesse.....	2
Definizioni	5
Normativa di riferimento	5
Art. 1 - Oggetto del contratto	6
Art. 2 - Durata della Concessione	7
Art. 3 - Documenti che fanno parte del Contratto.....	8
Art. 4 – Responsabile Unico del Procedimento	8
Art. 4 bis – Direttore dell’esecuzione del contratto (art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006)	8
Attività di progettazione e costruzione degli impianti fotovoltaici.....	9
Art. 5 - Progettazione esecutiva degli impianti.....	9
Art. 6 - Direttore Lavori.....	10
Art. 7 - Realizzazione degli impianti fotovoltaici.....	10
Art. 8 – Dichiarazioni della Concessionaria	10
Art. 9 – Obblighi ed oneri della Concessionaria.	11
Art. 10 – Rappresentanza Concessionaria.....	12
Art. 11 – Subappalto	12
Art. 12 – Personale in servizio e suo trattamento	12
Art. 13 - Obblighi del Concedente	13
Art. 14 - Programma Lavori.....	13
Art. 15 - Sospensioni lavori	13
Art. 16 – Collaudo.....	14
Art. 17 – Garanzie assicurative	15
Art. 18 - Controversie	16
Art. 19 - Obblighi informativi delle parti.....	16
Art. 20 – Responsabilità.....	16
Art. 21 – Sospensione del servizio.....	16
Art. 22 – Trasferimento della concessione e modifiche societarie	16
Art. 23 - Devoluzione degli impianti alla scadenza del contratto	17
Sicurezza del servizio.....	17
Art. 24 - Livelli di sicurezza	17
Art. 25 - Controlli di esercizio e di manutenzione degli impianti.....	17
Controlli, inadempimenti e sanzioni.	17
Art. 26 – Controlli	17
Art. 27 - Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere	17
Art. 28 - Conseguenze degli inadempimenti.....	18
Art. 29 - Clausola risolutiva espressa.....	18
Art. 30 - Recesso	18
Art. 31 – Garanzie	18
Art. 32 - Responsabilità nei confronti dei terzi.....	18
Art. 33 - Controversie di natura tecnica.....	18
Art. 34 - Clausola compromissoria	19
Art. 35 - Spese contrattuali.	19
Disposizioni finali.	19
Art. 36 – Rinvio normativo	19
Art. 37 – Rinvio dinamico.....	19
Art. 38 – Domicilio	19